

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1	
(Elenco operatori economici).....	3
Art. 2	
(Categorie merceologiche e fasce di importo ai fini della rotazione).....	3
Art. 3	
(Modalità di iscrizione)	3
Art. 4	
(Iscrizione d'ufficio)	4
Art. 5	
(Iscrizione volontaria).....	4
Art. 6	
(Valutazione della domanda di iscrizione).....	5
Art. 7	
(Sospensione)	5
Art. 8	
(Durata dell'iscrizione).....	5
Art. 9	
(Comunicazioni di variazione)	5
Art. 10	
(Estensione dell'iscrizione).....	6
Art. 11	
(Verifiche).....	6
Art. 12	
(Rinnovo dell'iscrizione).....	6
Art. 13	
(Cancellazione d'ufficio).....	7
Art. 14	
(Cancellazione su richiesta dell'operatore economico)	7

Regolamento per la costituzione e gestione dell'Elenco Operatori economici

Art. 15
(Trattamento dati personali)8

Art. 16
(Pubblicità).....8

Art. 178

(Disposizioni transitorie).....8

Art. 188

(Norme di rinvio).....8

Art. 19
(Entrata in vigore e abrogazioni).....9

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

(Elenco operatori economici)

1. È istituito l'Elenco degli Operatori economici (di seguito "Elenco") per l'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, destinati alle esigenze del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia (di seguito "Consiglio"), ai sensi dell'articolo 50 e dell'Allegato II.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito "Codice").
2. L'Elenco costituisce strumento prioritario per l'individuazione di operatori economici da invitare alle procedure finalizzate all'affidamento di forniture e servizi sotto soglia, nel rispetto del principio di rotazione, di cui all'articolo 49 del Codice.

Art. 2

(Categorie merceologiche e fasce di importo ai fini della rotazione)

1. L'Elenco è suddiviso in categorie merceologiche, come da allegato A) al presente Regolamento.
2. L'Elenco è suddiviso in fasce di importo, come da allegato B) al presente Regolamento.

TITOLO II

ISCRIZIONE ALL'ELENCO

Art. 3

(Modalità di iscrizione)

1. L'iscrizione all'Elenco avviene d'ufficio o a seguito di istanza dell'operatore economico.

Art. 4

(Iscrizione d'ufficio)

1. Sono iscritti d'ufficio all'Elenco gli operatori economici che risultano affidatari presso il Consiglio di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Art. 5

(Iscrizione volontaria)

1. Gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione all'Elenco senza vincoli temporali e nel rispetto delle indicazioni pubblicate nella sezione dedicata della pagina Internet del Consiglio.
2. Alla domanda di iscrizione, da redigere come da MOD. 1, deve essere allegata la dichiarazione redatta come da MOD. 2 al presente Regolamento, attestante:
 - a) le generalità dell'operatore economico;
 - b) gli estremi dell'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali o, per i non residenti in Italia, nei corrispondenti registri professionali o commerciali dello Stato di residenza;
 - c) l'iscrizione ad una piattaforma di approvvigionamento digitale in uso presso il Consiglio;
 - d) il possesso delle particolari autorizzazioni eventualmente necessarie per la legittima prestazione dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione;
 - e) i dati anagrafici e di residenza del titolare (per le imprese individuali), dei soci (per le società in nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione, vigilanza e controllo oppure del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per gli altri tipi di società), e del direttore tecnico;
 - f) l'insussistenza di motivi ostativi alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice;
 - g) la sussistenza o l'insussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 96 del Codice;
 - h) le categorie merceologiche e le fasce di importo di interesse.

Art. 6

(Valutazione della domanda di iscrizione)

1. Il Consiglio procede alla valutazione della domanda di iscrizione e alle opportune verifiche nel termine di trenta giorni consecutivi dal ricevimento dell'istanza, salvo impedimenti dovuti a cause o ritardi non imputabili al Consiglio, e successivamente comunica all'operatore economico l'esito del procedimento con la relativa data di iscrizione o, qualora l'istanza sia stata respinta, le motivazioni del rigetto.

Art. 7

(Sospensione)

1. Qualora la documentazione presentata non risulti completa, il procedimento di iscrizione viene sospeso per dieci giorni consecutivi al fine di permettere all'operatore economico di fornire le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti. In assenza di risposta nei termini sopra menzionati, la richiesta di iscrizione si considera respinta.

Art. 8

(Durata dell'iscrizione)

1. L'iscrizione all'Elenco ha durata triennale, salvo rinnovi di pari durata.

Art. 9

(Comunicazioni di variazione)

1. Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio eventuali variazioni in ordine a quanto dichiarato al momento dell'iscrizione.

Art. 10
(Estensione dell'iscrizione)

1. L'operatore iscritto ha facoltà di chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre fasce di importo e ad altre tipologie di prestazioni e gruppi merceologici, qualora in possesso dei requisiti specifici.
2. In caso di estensione resta ferma la scadenza dell'iscrizione in corso.

Art. 11
(Verifiche)

1. Il Consiglio procede con cadenza semestrale dalla data di iscrizione o rinnovo iscrizione di ogni operatore economico alla verifica dei requisiti al fine della permanenza nell'Elenco.

TITOLO III
RINNOVO DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

Art. 12
(Rinnovo dell'iscrizione)

1. Il Consiglio, ai fini del rinnovo, invia all'operatore economico il MOD. 2, almeno tre mesi prima della data di scadenza dell'iscrizione.
2. L'operatore economico trasmette il MOD. 2, compilato e sottoscritto, entro il termine di trenta giorni consecutivi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1.
3. Il Consiglio procede alla valutazione e alle verifiche nel termine di trenta giorni consecutivi dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2 e successivamente comunica all'operatore economico l'esito del procedimento con la relativa data di rinnovo o, qualora l'istanza sia stata respinta, le motivazioni del rigetto.
4. Qualora la documentazione presentata non risulti completa, il procedimento di rinnovo viene sospeso per dieci giorni consecutivi al fine di permettere all'operatore economico di fornire le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti. In assenza di risposta nei termini sopra menzionati, la richiesta di rinnovo non è accolta.

5. La durata dell'iscrizione decorre dalla data di rinnovo della stessa.

TITOLO IV

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Art. 13 *(Cancellazione d'ufficio)*

1. La cancellazione dall'Elenco è disposta dal Consiglio nei seguenti casi:
 - a. quando l'operatore non risponda, nell'arco di un biennio, a tre inviti consecutivi di partecipazione alle procedure di affidamento senza fornire adeguata motivazione;
 - b. qualora non sia stata presentata o accolta la domanda di rinnovo alla scadenza del triennio di iscrizione;
 - c. nell'ipotesi di sopravvenuta carenza di uno dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;
 - d. per cessazione dell'attività;
 - e. a causa di grave negligenza o malafede nell'esecuzione degli appalti affidati, nonché adozione di una condotta oggettivamente tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con il Consiglio (ad esempio gravi ritardi e gravi inadempienze nell'esecuzione della prestazione);
 - f. quando l'operatore abbia commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
2. La cancellazione dall'Elenco è comunicata all'operatore economico.

Art. 14 *(Cancellazione su richiesta dell'operatore economico)*

1. Gli operatori economici iscritti possono richiedere, con istanza e in qualsiasi momento, la cancellazione dall'Elenco.
2. La cancellazione dall'Elenco è comunicata all'operatore economico.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 *(Trattamento dati personali)*

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati personali dei quali il Consiglio è in possesso per la costituzione e la gestione dell'Elenco degli operatori economici sono raccolti ed utilizzati nel pieno rispetto dell'Informativa, come da allegato C) al presente Regolamento.

Art. 16 *(Pubblicità)*

1. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio, in "Amministrazione trasparente", sezione "Disposizioni generali".
2. L'Elenco è pubblicato sul sito Internet del Consiglio regionale alla pagina dedicata.

Art. 17 *(Disposizioni transitorie)*

1. Al fine della costituzione del nuovo Elenco degli operatori economici, il Consiglio trasmette agli operatori economici che hanno presentato istanza, le dichiarazioni di cui all'articolo 5.

Art. 18 *(Norme di rinvio)*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di affidamento di servizi e forniture, al D.P.R. 445/2000 e al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Regolamento per la costituzione e gestione dell'Elenco Operatori economici

2. Il Regolamento potrà essere modificato o revocato a seguito di intervenute modifiche della normativa in materia.

Art. 19

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia (BUR) ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato:
 - il Capo IV del Regolamento per l'affidamento di beni e servizi mediante procedura sotto soglia e per la costituzione dell'Albo fornitori adottato con Del. U.P. Consiglio del 22 ottobre 2024, n. 138 e ss.mm.ii.